



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873

E-Mail : posta@ordinefarmacistitrevise.it - ordinefarmacistiv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitrevise.it

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

La **pensione di anzianità** Enpaf è stata abrogata dal 1° gennaio 2016; pertanto, allo stato, un pensionamento anticipato è possibile solamente in regime di cumulo o totalizzazione.

La **TOTALIZZAZIONE** e il **CUMULO** consentono a chi abbia versato presso più Enti di previdenza periodi assicurativi **non coincidenti** di cumulare i periodi in questione al fine di percepire un'unica pensione: Ogni gestione paga la sua quota di pensione, determinando il trattamento secondo le proprie regole di calcolo. In entrambi i casi sono fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate (in particolare per l'Enpaf viene richiesto lo svolgimento di attività professionale pari a due anni ogni tre di contribuzione, fino ad un massimo di venti).

Atteso ciò, si evidenzia che l'istituto del cumulo comprende quindi tutti i periodi contributivi versati nelle singole casse coinvolte. Il diritto si matura dunque mediante la contribuzione ottenuta sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché, nella Cassa presso la quale ha presentato la domanda di pensione in cumulo, vi sia almeno **un periodo contributivo non coincidente**; mentre la contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell'anzianità contributiva. Conformemente al dettato legislativo, infatti, si ritiene che il requisito della non coincidenza debba essere inteso nel senso di periodi assicurativi liberi e neanche parzialmente sovrapposti.

Nel caso dell'Enpaf, per esempio, il periodo di non coincidenza si configura qualora ci sia un periodo di contribuzione presso un'altra gestione **precedente alla data di iscrizione all'Ente (o successivo alla data di cancellazione dall'Enpaf)**. Diversamente, non possono essere considerati periodi non coincidenti quelli versati presso un'altra Cassa durante l'iscrizione all'Enpaf, in quanto al fine del diritto e della misura, l'anno di contribuzione all'Enpaf viene considerato per intero.

Le prestazioni liquidabili in totalizzazione sono:

- La **pensione di vecchiaia**, che si matura al compimento dei 66 anni di età con venti anni di contribuzione (la decorrenza del trattamento è fissata a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti);

- **La pensione di anzianità**, che richiede 41 anni di contribuzione (la decorrenza del trattamento è fissata a 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti).

Le prestazioni liquidabili in cumulo sono:

- **La pensione di vecchiaia**, che si configura come una fattispecie a formazione progressiva: il diritto si consegue al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia erogata dall'INPS (20 anni di contribuzione oltre l'età pensionabile) mentre la liquidazione del trattamento pro quota da parte degli Enti coinvolti avverrà al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti da ciascuna gestione (nel caso dell'Enpaf 68 anni e nove mesi di età e 30 anni di iscrizione e contribuzione);
- **La pensione anticipata**, che richiede 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini (il diritto alla decorrenza si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito).

In tutte le ipotesi è fatto salvo l'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita così come accertata dall'Istat.

Si precisa che la normativa relativa a quota 100, quota 103, opzione donna, etc., riguarda unicamente la contribuzione versata presso le gestioni Inps, non prevedendo la possibilità di utilizzare contribuzione versata presso le Casse professionali, come Enpaf, a tal fine.